

ECC.MO TAR DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse della sig.ra **Ludovica Fasoli**, C.F. FSLLCV01S48H501L, nata a Roma il 8.11.2001 e residente in 00195 Roma alla Via Francesco De Sanctis n. 15, rappresentata e difesa dall'**Avv. Antonino Galletti** (C.F. GLLNNN70S23H501E) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 00197 Roma alla Via Francesco Denza n. 3 (PEC: antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org), in virtù della procura alle liti stesa in calce al presente ricorso

-Ricorrente-

CONTRO: **Sapienza Università di Roma**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata *ex lege* in Roma in 00186 Roma alla via dei Portoghesi n. 12

-Resistente-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE,

- della graduatoria definitiva (*doc. I*), pubblicata in data 14.12.2022, relativa al procedimento avviato con l'Avviso per la copertura di posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento per l'anno accademico 2022/2023 (Facoltà di Farmacia e Medicina – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Facoltà di Medicina e Psicologi);
- ove occorra, dell'ignota graduatoria del 12.12.2022, pubblicata sul sito istituzionale e successivamente rimossa e sostituita con quella sopra meglio specificata;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per la

CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a riesaminare in parte qua la graduatoria e ad assegnare la ricorrente al secondo anno del corso "Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea".

FATTO

In data 30.6.2022, è stato pubblicato l'“**Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento**” per l'anno accademico 2022/2023 (Facoltà di Farmacia e Medicina – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Facoltà di Medicina e Psicologia, *doc. 2*).

Il 28.7.2022, la giovane Fasoli, nella qualità di vincitrice del concorso di ammissione svolto ai sensi dell'art. 1, lett. a, L. 264/99, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione (*doc. 3*), chiedendo il trasferimento **al secondo anno del corso “Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea”** per il quale erano previsti n. 24 posti disponibili.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del bando, è stata allegata alla domanda tutta la documentazione necessaria, atta a fornire una compiuta rappresentazione della carriera accademica della ricorrente (*docc. 4, 5*).

Dalla documentazione prodotta risultava pacificamente provato per tabulas che la ricorrente aveva sostenuto n. 4 esami dei n. 4 previsti per l'anno di iscrizione nel Corso di provenienza, ossia il 100% di esami sostenuti rispetto a quelli previsti, per un totale di 40 CFU conseguiti.

Il 12.10.2022 è stata pubblicata una prima (ignota) graduatoria, immediatamente rimossa e sostituita da quella pubblicata in data 14.10.2022.

La graduatoria definitivamente pubblicata ha collocato la sig.ra Fasoli (con **matricola n. 1928844**) in trentaquattresima posizione, restando sotto tale aspetto invariata la sua posizione rispetto alla graduatoria rimossa (ad ogni buon conto si impugnano entrambe le graduatorie).

In data 18.10.2022, la sig.ra Natalina Marcotulli, responsabile del Settore Segreteria Studenti della facoltà di Medicina e Odontoiatria, ha comunicato alla ricorrente l'assegnazione al corso “Medicina e Chirurgia Polo Pontino” (per il quale erano previsti n. 13 posti disponibili), anziché a quello per il quale la ricorrente aveva fatto richiesta (“Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea”), chiedendo contestualmente di confermare il proprio interesse all'iscrizione (*doc. 6*).

Tuttavia, laddove la domanda della ricorrente fosse stata doverosamente valutata alla stregua dei criteri di valutazione previsti dal bando, la stessa avrebbe dovuto essere collocata in ottava posizione all'interno della graduatoria, con conseguente

assegnazione al corso per il quale aveva fatto richiesta presso l'Azienda Sant'Andrea.

Difatti, la commissione ha manifestamente travisato la valutazione circa la documentazione allegata dalla sig.ra Fasoli, attribuendo alla stessa soltanto n. 2 dei n. 4 esami previsti ed effettivamente sostenuti e, per l'effetto, la ricorrente è stata penalizzata in ragione di

- una minor percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti, nonché
- un minor numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti.

Perciò, in data 18.10.2022, la sig.ra Fasoli, essendo venuta a sapere nell'ambito di una conversazione telefonica con la sig.ra Marcotulli che alcuni file allegati alla propria domanda non erano stati addirittura aperti dalla Commissione e che, dunque, la documentazione offerta era stata valutata solo parzialmente, ha presentato **istanza di riesame** per chiedere la rivalutazione della domanda di trasferimento e la conseguente modifica della graduatoria (*doc. 7*) con l'assegnazione alla sede romana gradita.

L'Università non ha ancora fornito riscontro rispetto alla motivata istanza di riesame. La sig.ra Marcotulli ha comunicato alla ricorrente (anche via mail, *doc. 8*) la sospensione dei termini per l'iscrizione al corso che le sarà assegnato all'esito della rivalutazione ("Medicina e Chirurgia Polo Pontino", in caso di esito negativo, ovvero "Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea", in caso di esito positivo), in modo che il posto assegnato restasse "congelato" sino alla risposta dell'Amministrazione rispetto all'istanza di riesame che, peraltro, ancora non è stata esaminata nel merito.

Di conseguenza, la ricorrente versa ancora oggi in una situazione di totale incertezza che determina un grave *vulnus* per il suo percorso di studi, non consentendole di seguire le lezioni, iniziate il 3.10.2022 (ancor prima che fosse pubblicata la viziata graduatoria) e obbligatorie per poter sostenere gli esami di profitto volti al conseguimento dei crediti formativi.

Inoltre, posto che la graduatoria impugnata riporta solo il numero di matricola e la data di nascita dei candidati, la sig.ra Fasoli, in data 2.12.2022, ha dovuto presentare un'istanza di accesso agli atti, al fine di conoscere gli atti relativi al procedimento di valutazione a lei afferente, nonché gli atti e i nominativi relativi ai procedimenti

riguardanti i soggetti che sono stati collocati in posizione più favorevole, quali controinteressati ai quali notificare il presente ricorso (doc. 9).

Anche sotto questo profilo, allo stato, non vi è stato alcun riscontro da parte dell'Università e, dunque, per evitare lo spirare del termine decadenziale per l'impugnativa, la ricorrente si è subito determinata per interporre tempestivo ricorso.

Alla luce di quanto fin qui già espresso e in attesa di conoscere ulteriori ed eventuali profili di illegittimità all'esito dell'istanza di accesso, le graduatorie impugnate sono illegittime e devono essere annullate, previa tutela cautelare, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

Violazione dell'art. 5, comma 3, punti 9 e 10 dell'Avviso.

Eccesso di potere per violazione dei principi di cui agli artt. 34 e 97 Cost. ed art. 1 L. 241/1990 di meritocrazia, buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia, correttezza, nonché dell'affidamento ingenerato.

Occorre innanzitutto evidenziare che la ricorrente è stata correttamente individuata dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3 dell'Avviso, tra i candidati iscritti al corso di Medicina richiedenti il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di Medicina per anni successivi al primo e vincitrice "del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria".

Allo stesso modo, la Commissione ha correttamente individuato il numero degli esami (quattro) presenti nella pregressa carriera accademica della sig.ra Fasoli e la parziale congruità del programma didattico degli insegnamenti per i quali la stessa ha sostenuto l'esame rispetto ai programmi degli insegnamenti del corso al quale ha chiesto di afferire.

Al contrario, sotto altro aspetto, **la graduatoria impugnata è palesemente errata, in quanto omette del tutto di prendere in considerazione ben due (su quattro) degli**

esami effettivamente sostenuti dalla ricorrente e, di conseguenza, anche i relativi CFU.

Difatti, come si può agevolmente evincere dalla documentazione allegata alla domanda e depositata nel presente giudizio, la ricorrente ha effettivamente sostenuto tutti gli esami che avrebbe dovuto sostenere al primo anno di corso.

Tale profilo assume rilievo essenziale, atteso che l'art. 5, comma 3, punto 9 dell'Avviso disponeva che sarebbero prevalsi in graduatoria "*i candidati con maggior percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel Corso di provenienza*", mentre il punto 10 prendeva in considerazione, in caso di parità anche di tale ultima condizione (e, dunque, in via subordinata) "*i candidati con maggior numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti*".

Tali disposizioni della *lex specialis* sono espressione del principio meritocratico che impone, in sede di formazione delle graduatorie, che sia data rilevanza *in primis* al merito quale valore fondante di ogni procedura selettiva.

Inoltre, le medesime disposizioni svolgono la funzione di vincolare la discrezionalità amministrativa entro parametri predeterminati, volti ad evitare scelte arbitrarie, irragionevoli o addirittura parziali, nonché a ingenerare un legittimo affidamento circa i vincoli valutativi posti a presidio del procedimento amministrativo.

Ebbene, ferma la parità degli altri requisiti con i candidati collocati in posizione più favorevole in graduatoria, la Commissione avrebbe dovuto valutare ed attribuire alla sig.ra Fasoli tutti i n. 4 esami sostenuti e, conseguentemente il 100% degli esami sostenuti rispetto a quelli previsti, nonché un maggior numero di crediti formativi acquisiti (40 CFU).

Così doverosamente operando sarebbe spettata alla ricorrente l'ottava posizione in graduatoria, atteso che al candidato ivi collocato (matricola 1965259) è stata attribuita la stessa percentuale di esami sostenuti, ma un minor numero di crediti formativi (34 CFU).

Considerato poi che l'Avviso prevedeva n. 24 posti disponibili per il secondo anno del corso "Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea", una corretta valutazione avrebbe senz'altro soddisfatto l'interesse e l'effettiva richiesta della sig.ra

Fasoli finalizzata all'ottenimento del bene della vita agognato (l'iscrizione al secondo anno presso l'Azienda Sant'Andrea).

2.

Eccesso di potere per omessa motivazione.

Violazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990.

Ove anche vi fosse una qualche ragione sottesa a una valutazione solo parziale della carriera accademica della ricorrente, l'Università non ha esplicitato i motivi per i quali non sono stati presi in considerazione tutti gli esami dalla stessa effettivamente sostenuti.

In proposito, come già precisato, la sig.ra Fasoli ha presentato un'**istanza di riesame** volta ad ottenere la rivalutazione della propria domanda di trasferimento cui non è mai stato fornito riscontro.

Il travisamento dei fatti in cui è incorsa la Commissione di valutazione risulta tanto palese, tanto da non richiedere alcun supplemento istruttorio di particolare complessità.

Eppure, non solo l'Amministrazione ha mal eseguito l'istruttoria, ma ha completamente omesso di eseguire alcuna verifica successiva, tesa a rimediare al proprio errore; il tutto, senza la seppur minima motivazione a sostegno sia della errata valutazione (e conseguente mancata assegnazione al corso prescelto) sia del perdurante e ingiustificato silenzio avverso l'istanza di riesame.

Senza contare che, in caso di dubbi sulla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, l'Università avrebbe potuto/dovuto attivare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio.

Come noto, infatti, il soccorso istruttorio ex. art. 6 della legge 241/1990, in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo, non costituisce una facoltà, bensì un doveroso *modus procedendi* dell'amministrazione, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis* e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della stessa legge 241/1990.

A questo fine, l'amministrazione ha il dovere di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e

ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento.

Inoltre, l'omessa motivazione ed il mancato riesame non risultano sanati neanche dall'istanza di accesso presentata, posto che anche sotto questo profilo, allo stato non è stato fornito alcun riscontro.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come già precisato, la ricorrente, al fine di conoscere i nominativi, dati anagrafici e/o gli indirizzi dove notificare il ricorso, ha presentato un'apposita istanza di accesso agli atti.

La domanda ha ad oggetto gli atti relativi a tutti i candidati che si sono collocati in graduatoria in posizione più favorevole alla ricorrente, sia per indagare circa l'esistenza di ulteriori profili di illegittimità della graduatoria rispetto a quelli individuabili e individuati con il presente atto, sia in quanto non è possibile individuare a monte coloro che hanno espresso la preferenza per lo stesso corso scelto dalla ricorrente.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'eventuale accoglimento delle domande ricorsuali produrrà inevitabilmente effetti nei confronti di almeno uno dei soggetti controinteressati e, comunque, sulle graduatorie di assegnazione composte da numerosi candidati, si chiede all'Ecc.mo Collegio adito, anche per supplire alla carenza di recapiti e dati anagrafici dei controinteressati e dei soggetti assegnatari delle cattedre richieste dalla ricorrente, di **autorizzare la ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex artt. 41 co. 4 e 49 c.p.a., mediante pubblicazione del medesimo sul sito web istituzionale dell'Università**, trattandosi di ipotesi che rientra tra quelle previste in cui la notifica del ricorso appare di particolare difficoltà e, comunque, oneroso per un giovane studentessa.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA E POI COLLEGIALE

Sul *fumus* si rinvia ai vizi-motivi del presente ricorso.

Sussiste il **pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile che assume il carattere di estrema gravità ed urgenza**, stante la situazione di totale incertezza in cui versa la giovane sig.ra Fasoli, che determina un grave *vulnus* per il suo percorso di studi, non consentendole di seguire le lezioni, iniziate il 3.10.2022 (ancor prima che fosse

pubblicata la viziata graduatoria, *doc. 10*) e obbligatorie per poter sostenere gli esami di profitto volti al conseguimento dei crediti formativi.

Infatti, posto che il corso di studi in oggetto prevede un obbligo di frequenza pari al 67% delle lezioni al fine di sostenere gli esami, poche giornate di assenza sono purtroppo idonee a comportare la definitiva perdita del semestre, con conseguente grave compromissione della carriera accademica della ricorrente.

Le predette circostanze rendono necessaria l'immediata adozione della misura cautelare che appaia maggiormente idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e che può avere ad oggetto la possibilità della ricorrente di iscriversi in soprannumero, anche ai soli fini del riesame motivato, al secondo anno del corso "Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea".

Tale misura non comporterebbe alcuno svantaggio per l'Amministrazione resistente, posto che il sistema del numero chiuso trova la propria *ratio* in esigenze di lungo periodo che non sussistono nel caso di specie, trattandosi di salvaguardare, in via temporanea e alla luce di un giudizio prognostico, gli effetti della decisione nel merito. Inoltre, l'accoglimento della presente istanza potrebbe definire l'intero giudizio per la successiva cessata materia del contendere e soddisferebbe anche l'interesse pubblico, attesa la corretta applicazione dei principi di meritevolezza e meritocrazia e l'elisione delle conseguenze dannose in termini di pregiudizio economico ed esistenziale in capo alla ricorrente che potranno essere oggetto di apposita e separata azione risarcitoria.

In via graduata, si chiede che il giudizio sia trattenuto direttamente in decisione ovvero che l'istanza cautelare sia accolta anche ai fini della celere fissazione dell'udienza di discussione ex art. 55, co. 10, c.p.a.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente, così come rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e documentare

CHIEDE

A codesto Ecc.mo TAR adito, previa integrazione del contraddittorio e previo **accoglimento della spiegata istanza cautelare** - anche, se del caso, ai soli fini dell'ammissione con riserva in soprannumero presso l'Azienda Sant'Andrea o del riesame motivato ovvero della celere fissazione dell'udienza di discussione - che il ricorso sia accolto e, conseguentemente, che i provvedimenti impugnati siano

annullati, con conseguente **condanna** dell'Amministrazione ad assegnare la ricorrente al secondo anno del corso "Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea". Vinte le spese. Ai fini del contributo unificato, è dovuto l'importo di € 650,00.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

- a) Originale ricorso al Tar Lazio-Roma con delega in calce
 1. Graduatoria del 14.12.2022;
 2. "Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento" per l'anno accademico 2022/2023;
 3. Mail di invio della domanda di partecipazione del 28.7.2022;
 4. Domanda di partecipazione e dichiarazione dello status di vincitore del concorso di ammissione;
 5. Certificati degli esami previsti e sostenuti;
 6. Mail del 18.10.2022, della sig.ra Marcotulli, con cui viene comunicata l'assegnazione al corso "Medicina e Chirurgia Polo Pontino";
 7. Istanza di riesame del 18.10.2022;
 8. Mail del 18.10.2022, della sig.ra Marcotulli, con cui viene comunicata la sospensione dei termini per l'iscrizione;
 9. Istanza di accesso agli atti del 2.12.2022;
 10. Inizio e termine delle attività didattiche del corso "Medicina e Chirurgia Azienda Ospedaliera Sant'Andrea" (estratto dal sito web della Sapienza).

Con osservanza.

Roma, data di deposito

Avv. Antonino Galletti

